

TRIBUNALE di PISTOIA

- Liquidazione giudiziale:
- Giudice Delegato: Dott.ssa Nicoletta Curci
- Curatore procedura di liquidazione: Dott. Alessio Caltagirone Amante
- Procedimento: L.G. 17/2026

Premessa

Il sottoscritto Ing. Benedetto Biagini, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Pistoia al n° 547 e con studio in Pieve a Nievole Via Matteotti 84, è stato incaricato perito estimatore dal Curatore Dott. Alessio Caltagirone in data 23 Aprile 2026 previo visto dell'Ill.mo Sig. Giudice Delegato. L'incarico prevede la redazione di una stima analitica e aggiornata del valore di realizzo dei beni mobili strumentali costituiti prevalentemente da macchinari e attrezzature tipiche dell'attività di calzaturificio e una verifica tecnica circa la conformità degli stessi alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla normativa comunitaria di settore (marcatura CE, direttive macchine, ecc.).

Consistenza dei beni

I beni, oggetto della presente perizia, sono conservati presso l'unità locale
s.n.c. in Via Landucci 22 Pistoia. Nel prosieguo della
presente perizia e all'esito del sopralluogo presso la sede dell'impresa viene redatto
l'Inventario dei beni riscontrati: il loro elenco, la conformità alle norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e, conseguentemente, la stima del loro valore
economico sono riepilogati nel file "Inventario

L'attività della ditta in epigrafe riguardava la produzione di calzature. Attualmente la
produzione è cessata dal gennaio di questo anno e i beni verranno stimati a valore di
mercato laddove applicabile.

Macchinari ed attrezzature

Per quanto riguarda qualsiasi atto di vendita a terzi si evidenzia l'obbligo legislativo di
cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare:

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

*1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.*

In merito a tale circostanza vedasi inoltre l'Interpello n. 1/2017, inoltrato presso la Commissione di cui all'art. 12 c. 2 del D. Lgs. 81/08, nel quale quest'ultima, richiamando la Sentenza "Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013", *"ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis."*

Per le macchine commercializzate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 459/96 si rileva la necessità dell'accertamento di rispondenza alle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento al D.lgs. 81/08 art. 70 comma 2, Allegato V.

Per le macchine commercializzate in regime di dichiarazione di conformità CE, in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 459/96, oggi sostituito dal D.lgs. 27/01/2010 n. 17, si dovrà accertare la rispondenza al dettato dell'art. 70 comma 1 del D.lgs. 81/08:

"Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto."

Macchine conformi/non conformi

Per quanto attiene la conformità o meno delle attrezzature esistenti si osserva quanto segue.

Le attrezzature rinvenute sono riepilogate nel file "Inventario

e per ciascuna di esse sono stati descritti marca, modello, matricola, disponibilità o meno di manuale e dichiarazione di conformità, conformità o meno alle norme vigenti, il valore economico stimato. Per alcune di tali attrezzature sono stati ricercati i documenti non rinvenuti che verranno allegati alla presente in un file chiamato "Manuali". Parte della documentazione è esistente ed in formato cartaceo presso i locali della ditta.

Si accerta, infine, l'esistenza di alcune Dichiarazioni di rispondenza al D. Lgs. 81/08 ex art. 70, comma 2 che verranno evidenziate nella colonna corrispondente Di.Ri. nel file "Inventario" tuttavia causa l'assenza di un manuale d'uso e manutenzione, condizione necessaria ma non sufficiente, alcuni dei macchinari sono dichiarati non vendibili.

All'atto della vendita dovrà essere precisata la consegna del Manuale d'uso e manutenzione e della Dichiarazione di Conformità all'acquirente. Quest'ultimo all'atto

della messa in servizio del macchinario acquistato dovrà verificarne la completa funzionalità in relazione ai contenuti del Manuale, procedere alla formazione del personale incaricato di condurlo e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 81/08 in relazione anche al contesto di installazione.

Nel prosieguo, per ciascuno dei beni, si danno indicazioni sulla possibilità di vendita evidenziando che:

Vendibile: l'impianto o macchinario o comunque bene mobile risulta conforme alla normativa di sicurezza sul lavoro o non è soggetto alla stessa. L'acquirente avrà l'obbligo di aggiornare la propria valutazione del rischio, di formare adeguatamente il personale alla conduzione del bene, di verificare che i dispositivi di sicurezza, di cui è dotato l'impianto, siano funzionanti successivamente al trasferimento e installazione in altro luogo e/o al momento della messa in esercizio.

Non vendibile: questa dizione significa che l'impianto / attrezzatura allo stato attuale non è vendibile ad un acquirente utilizzatore. Potrà essere venduto ad un acquirente che dichiara, all'atto di vendita, che l'acquisto è finalizzato esclusivamente alle manutenzioni necessarie alla messa a norma per una successiva nuova immissione sul mercato. Per tali beni viene dunque indicato un valore economico di liquidazione per la vendita di cui sopra. L'assenza di un acquirente come sopra comporterà la rottamazione del bene con conferimento a ditta specializzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Rottamare: questa dizione prescrive la rottamazione del bene con conferimento a ditta specializzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L'indicazione di rottamazione tiene conto del cattivo stato di conservazione, dell'assenza dei requisiti di sicurezza del macchinario, del costo per la messa a norma eccessivo e superiore al valore residuo del bene, della pericolosità intrinseca del bene in esercizio.

Si osserva quanto segue in merito agli impianti presenti all'interno dello stabilimento. Per quanto comunicato al sottoscritto, il contratto di locazione prevede che ogni miglioria apportata ai luoghi dall'affittuario, compresa l'installazione di impianti di servizio, rimane nella disponibilità del locatario. Tuttavia, su richiesta della Curatela, il sottoscritto procede ad una valutazione dei seguenti impianti.

Impianto di riscaldamento

L'impianto di riscaldamento è costituito da una centrale termica con caldaia ICI, anno 1993, di potenza al focolare pari a 71 Kw, aerotermi per il riscaldamento degli ambienti, tubazione di alimentazione del gas metano. Il valore residuo è pari a € 1.000,00.

Impianto di condizionamento

L'impianto di condizionamento è costituito da una unità esterna ed una interna. Il valore residuo è pari a € 5.000,00.

Impianto aspirazione polveri e SOV

L'impianto è costituito da due linee di aspirazione sfocianti nei camini E1 (SOV) ed E2 (polveri) autorizzate all'emissione in atmosfera con Decreto Regione Toscana n. 11272/2016 e 3664/2020, e revoca con D.D.R.T. 4177/2026. In particolare si segnala la linea aspirazione polveri realizzata secondo le disposizioni di prevenzione incendi e con apparecchiature elettriche prodotte per l'utilizzo in ambiente a rischio esplosione (Atex). La documentazione è a disposizione presso lo stabilimento e, comunque, agli atti della Regione Toscana, Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il valore dell'impianto è stimato pari a € 25.000,00.

Impianto elettrico

L'impianto elettrico è costituito da un Quadro generale, quadri di zona, blindo sbarra a 220 Volt per l'illuminazione ordinaria, blindosbarre a 380 Volt per alimentazione dei macchinari. È presente il progetto dell'impianto. Il valore stimato è pari a € 15.000,00.

Criteri di valutazione e modalità operativa

Si definisce “Valore di mercato (in ipotesi di continuità d'uso)” il valore attribuibile ai beni in relazione alla loro consistenza, caratteristiche, obsolescenza, presupponendo che possano continuare ad essere utilizzati nella medesima attività. Tale valore non rappresenta l'ammontare realizzabile da una vendita frazionata dei beni ma il più probabile valore di scambio, tra cedente ed acquirente, nell'ipotesi che essi possano essere utilizzati nell'ambito di una attività per cui sono stati progettati e costruiti senza soluzione di continuità; in particolare ciò è correlabile a due sistemi produttivi (cedente ed acquirente) in attività ed in grado di condurre l'esercizio produttivo e commerciale.

Si definisce, invece, “Valore di liquidazione” l'ammontare lordo che può essere realizzato dalla vendita frazionata dei beni sul libero mercato, in tempi comunque limitati e nella condizione “così come sono e dove sono”. Inoltre i beni sono da considerarsi non funzionanti e ciò contribuisce ad aumentare il rischio di commercializzazione da parte dell'acquirente su cui gravano costi di smontaggio, trasporto, manutenzioni straordinarie, nuovo avviamento.

Per quanto riguarda la valutazione economica sono stati seguiti i principi di generale accettazione ricorrendo, in particolare, ai criteri di seguito riportati:

Stima a valore di mercato: basato sul confronto con beni simili od equivalenti, per caratteristiche, modalità e finalità d'uso, che siano stati oggetto di transazioni economiche recenti.

Stima a valore di costo: basato sull'acquisizione del valore di acquisto del bene, opportunamente deprezzato in relazione agli ammortamenti subiti.

Nel caso in esame l'azienda ha cessato la produzione e si è ritenuto di adottare il criterio del Valore di liquidazione con la stima a valore di mercato.

Attività peritali

L'attività di perizia è consistita in:

- 1) Sopralluogo in data 29/04/2026 presso lo stabilimento in via Landucci 22 Pistoia;
- 2) Inventario e descrizione sommaria dei beni;
- 3) Ricerca documentazione presso costruttori e siti web;
- 4) Valutazione dei beni riguardo allo stato di conservazione e alla loro conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 5) Stima del valore economico più probabile.

Conclusione

Il valore complessivo dei beni mobili, di cui all'inventario allegato, presenti presso la sede di
in Via Landucci 22 Pistoia è pari a
€ 120.110,00.

La presente perizia è composta di n° 5 pagine di testo, scheda di inventario, documentazione fotografica e documentazione da allegare all'atto di vendita delle attrezzature.

Tutto ciò a compimento dell'incarico ricevuto e nella consapevolezza di aver bene proceduto nelle operazioni a me affidate.

Pieve a Nievole, 17 maggio 2026

In fede

Ing. Benedetto Biagini

Allegati

- Inventario
- Documentazione fotografica 1, 2, 3
- Manuali

